

Assicurazione temporanea caso morte

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo Vita)



Prodotto "Mediolanum Life Protection" – Tariffa Premio Unico

Data di aggiornamento 06/02/2026. Il DIP aggiuntivo Vita pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Mediolanum Vita S.p.A., Sede Legale e Direzione: Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, 20079, Basiglio - Milano 3; tel. 02/90491; sito internet: www.mediolanumvita.it; e-mail: info@mediolanum.it; PEC: mediolanumvita@pec.mediolanum.it.

Compagnia di assicurazione di diritto italiano, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi - Società con unico Socio, iscritta al n. 1.00041 della Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, il patrimonio netto dell'impresa è pari a € 1.300.801.602 e il risultato economico di periodo è pari a € 165.524.670.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è 196,54%. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di Mediolanum Vita S.p.A. (<https://www.mediolanumvita.it/comunicazioni/relazione-solvibilita-condizione-finanziaria>).

Al contratto si applica la legge Italiana.

Prodotto



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP Vita, non ci sono ulteriori cause di non assicurabilità, cioè motivi che impediscono l'apertura della polizza.



Ci sono limiti di copertura?

ESCLUSIONI. Oltre a quanto indicato nel Dip Vita, si elencano i casi in cui al beneficiario, o ai beneficiari, **NON** spetta il pagamento del capitale assicurato: per la partecipazione attiva della persona assicurata a fatti di guerra, a meno che non sia dovuta a obblighi verso lo Stato italiano. In questo caso la copertura assicurativa può essere fornita, su richiesta del contraente, alle condizioni che vengono stabilite dal Ministero competente; per aver partecipato a missioni umanitarie in uno dei Paesi indicati dal Ministero degli Affari Esteri come Paesi a rischio verso i quali ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. Se la Missione deriva da obblighi verso lo Stato italiano la copertura assicurativa può essere fornita, su richiesta del contraente, alle condizioni che vengono stabilite dal Ministero competente. In questi casi la Compagnia paga solo l'importo della riserva matematica, relativo alla singola polizza, calcolato al momento del decesso.



A chi è rivolto questo prodotto?

Questa polizza è pensata per proteggere la capacità di pagare il mutuo stipulato con Banca Mediolanum, a cui può essere abbinata. La Compagnia riconosce infatti al beneficiario, o ai beneficiari, una somma di denaro (cioè il capitale assicurato) pari al debito residuo del mutuo, in base all'originario piano di ammortamento, se si verifica il decesso della persona assicurata dopo che la polizza è stata attivata e prima della sua scadenza. Al momento della firma del modulo di proposta, la persona assicurata deve avere la residenza anagrafica in Italia e un'età tra 18 e 65 anni e al massimo 80 anni quando scade la polizza.



Quali costi devo sostenere?

COSTI FISSI

Al premio sono applicati costi per le spese amministrative che sosteniamo per emettere e gestire la polizza (sono i c.d. costi fissi) pari a € 100.

COSTI VARIABILI

Al premio sono applicati anche costi percentuali che variano in base all'età e allo stato di fumatore/non fumatore della persona assicurata, come indicato nelle tabelle che riportiamo di seguito:

COSTI NON FUMATORE							COSTI FUMATORE						
ETA' (In anni)	DURATA DEL MUTUO (In anni)						ETA' (In anni)	DURATA DEL MUTUO (In anni)					
	5	10	15	20	25	30		5	10	15	20	25	30
20	71,99%	58,63%	53,81%	50,00%	49,25%	49,16%	20	64,07%	51,33%	47,22%	44,15%	43,56%	43,51%
21	71,44%	58,40%	53,56%	49,68%	48,89%	48,78%	21	63,57%	51,15%	47,02%	43,90%	43,29%	43,24%
22	71,22%	58,29%	53,37%	49,40%	48,56%	48,44%	22	63,27%	51,03%	46,85%	43,67%	43,02%	42,96%
23	71,10%	58,23%	53,19%	49,10%	48,21%	48,07%	23	63,19%	50,98%	46,71%	43,44%	42,76%	42,69%
24	71,01%	58,15%	52,96%	48,75%	47,79%	47,64%	24	63,08%	50,89%	46,52%	43,16%	42,45%	42,38%
25	71,23%	58,06%	52,72%	48,37%	47,33%	47,19%	25	63,23%	50,81%	46,31%	42,87%	42,12%	42,04%
26	71,32%	57,92%	52,40%	47,91%	46,81%	46,66%	26	63,44%	50,69%	46,07%	42,53%	41,75%	41,68%
27	71,34%	57,62%	51,97%	47,37%	46,20%	46,06%	27	63,40%	50,43%	45,70%	42,11%	41,32%	41,24%
28	71,45%	57,32%	51,47%	46,79%	45,56%	45,43%	28	63,50%	50,15%	45,32%	41,65%	40,86%	40,78%
29	71,31%	56,80%	50,86%	46,05%	44,80%	44,67%	29	63,32%	49,71%	44,83%	41,15%	40,34%	40,26%
30	70,86%	56,14%	50,14%	45,24%	44,01%	43,87%	30	62,85%	49,14%	44,24%	40,60%	39,80%	39,72%
31	70,29%	55,37%	49,34%	44,41%	43,21%	43,05%	31	62,21%	48,49%	43,61%	40,03%	39,24%	39,16%
32	69,41%	54,50%	48,48%	43,56%	42,38%	42,23%	32	61,40%	47,78%	42,95%	39,45%	38,68%	38,59%
33	68,53%	53,60%	47,59%	42,70%	41,57%	41,43%	33	60,54%	47,04%	42,27%	38,86%	38,12%	38,03%
34	67,61%	52,64%	46,57%	41,80%	40,71%	40,59%	34	59,65%	46,27%	41,59%	38,27%	37,57%	37,48%
35	66,91%	51,73%	45,60%	40,97%	39,91%	39,81%	35	58,87%	45,50%	40,91%	37,72%	37,04%	36,96%
36	65,84%	50,68%	44,59%	40,15%	39,14%	39,05%	36	57,95%	44,69%	40,24%	37,18%	36,53%	36,45%
37	64,82%	49,65%	43,60%	39,37%	38,42%	38,34%	37	56,94%	43,87%	39,57%	36,66%	36,03%	35,96%
38	63,58%	48,53%	42,62%	38,61%	37,72%	37,65%	38	55,80%	43,01%	38,89%	36,14%	35,54%	35,49%
39	62,29%	47,26%	41,61%	37,85%	37,04%	36,98%	39	54,62%	42,16%	38,23%	35,65%	35,09%	35,04%
40	61,00%	46,01%	40,67%	37,15%	36,42%	36,36%	40	53,44%	41,34%	37,61%	35,19%	34,67%	34,62%
41	59,70%	44,84%	39,79%	36,51%	35,86%	35,80%	41	52,23%	40,55%	37,02%	34,76%	34,28%	34,24%
42	58,23%	43,66%	38,95%	35,92%	35,33%	35,28%	42	50,97%	39,76%	36,46%	34,34%	33,90%	33,87%
43	56,73%	42,49%	38,15%	35,38%	34,84%	34,79%	43	49,67%	39,01%	35,93%	33,95%	33,55%	33,52%
44	55,01%	41,35%	37,37%	34,87%	34,39%	34,35%	44	48,37%	38,27%	35,42%	33,60%	33,24%	33,21%
45	53,17%	40,34%	36,65%	34,41%	33,98%	33,94%	45	47,14%	37,61%	34,95%	33,28%	32,95%	32,93%
46	51,26%	39,40%	36,02%	34,00%	33,60%	33,57%	46	45,97%	36,99%	34,53%	32,99%	32,69%	32,67%
47	49,28%	38,51%	35,44%	33,62%	33,26%	33,24%	47	44,83%	36,41%	34,11%	32,71%	32,44%	32,42%
48	47,48%	37,69%	34,92%	33,28%	32,96%	32,94%	48	43,80%	35,86%	33,73%	32,46%	32,22%	32,20%
49	46,20%	37,00%	34,48%	32,98%	32,70%	32,68%	49	42,74%	35,35%	33,39%	32,23%	32,02%	32,00%
50	44,99%	36,35%	34,07%	32,71%	32,45%	32,44%	50	41,71%	34,87%	33,08%	32,02%	31,83%	31,83%
51	43,78%	35,76%	33,70%	32,47%	32,23%		51	40,73%	34,44%	32,79%	31,84%	31,67%	
52	42,71%	35,24%	33,36%	32,24%	32,03%		52	39,86%	34,00%	32,52%	31,67%	31,52%	
53	41,70%	34,75%	33,05%	32,04%	31,85%		53	39,04%	33,62%	32,62%	31,51%	31,38%	
54	40,81%	34,33%	32,78%	31,86%	31,69%		54	38,36%	33,28%	32,07%	31,38%	31,26%	
55	39,80%	33,93%	32,53%	31,69%	31,54%		55	37,62%	32,97%	31,88%	31,25%	31,15%	
56	38,80%	33,56%	32,29%	31,54%			56	36,92%	32,67%	31,70%	31,14%		
57	37,89%	33,23%	32,08%	31,40%			57	36,23%	32,41%	31,53%	31,04%		
58	37,11%	32,93%	31,89%	31,28%			58	35,61%	32,18%	31,39%	30,95%		
59	36,54%	32,68%	31,73%	31,17%			59	35,01%	31,96%	31,26%	30,86%		
60	36,07%	32,46%	31,58%	31,07%			60	34,50%	31,78%	31,15%	30,79%		
61	35,62%	32,24%	31,44%				61	34,02%	31,60%	31,04%			
62	35,17%	32,05%	31,32%				62	33,70%	31,46%	30,95%			
63	34,74%	31,86%	31,20%				63	33,38%	31,33%	30,87%			
64	34,30%	31,69%	31,09%				64	33,07%	31,21%	30,80%			
65	33,89%	31,53%	31,00%				65	32,77%	31,10%	30,73%			

Inoltre, se la persona assicurata fa una visita medica, ne paga il costo applicato dalla struttura sanitaria a cui si rivolge.

COSTI DI INTERMEDIAZIONE

La quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale relativo a questa polizza è pari al 53%. Il dato è determinato sulla base dei costi e delle provvigioni definite nelle convenzioni con il distributore, considerata l'intera vita della polizza; non tiene conto di eventuali compensi per sovrapprovigioni per il raggiungimento di specifici obiettivi (in termini assicurativi sono i cosiddetti rappels).

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami verso Mediolanum Vita S.p.A. dovranno essere indirizzati a: Mediolanum Vita S.p.A., Ufficio Reclami, via Ennio Doris - Palazzo Meucci - Milano 3 - 20079 Basiglio (MI), anche trasmessi via fax al numero 02/9049.2649 o via e-mail all'indirizzo ufficioreclami@mediolanum.it oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficioreclami@pec.mediolanum.it . La Compagnia fornisce riscontro al reclamante entro 45 giorni.
All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le

	altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo è obbligatorio, in alternativa alla mediazione, prima di procedere con una causa civile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, in alternativa all'Arbitro Assicurativo, prima di procedere con una causa civile.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La negoziazione assistita è facoltativa e non costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN- NET.
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>I premi delle assicurazioni sulla vita rischio morte sono esenti dalle imposte sulle assicurazioni. Alla data di redazione del presente documento, la normativa fiscale (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) consente al Contraente di detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% dei premi a favore delle assicurazioni che coprono i rischi di morte o di invalidità permanente superiore al 5% derivanti da qualsiasi causa oppure di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, versati nell'anno solare nella misura massima di € 530 (la detrazione è aumentata a € 750 se il beneficiario è un disabile grave). La detrazione spetta interamente oppure può essere ridotta in proporzione al reddito complessivo e composizione del nucleo familiare, così come previsto dalla normativa fiscale. Nel calcolo del limite di detrazione si deve tener conto anche dei premi versati nell'anno solare per altre polizze che consentono la detrazione alle condizioni e nei limiti fissati dalla Legge.</p> <p>Le somme pagate da Mediolanum Vita ai beneficiari sono esenti da IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall'imposta sulle successioni.</p>
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	<p>Se il contraente (o la persona assicurata quando non coincidono) è stato in precedenza affetto da patologie oncologiche – il cui trattamento attivo si è concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi – non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (per esempio visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</p> <p>Il termine è ridotto da 10 a 5 anni, nel caso in cui la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</p> <p>Per le patologie oncologiche previste dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet della Compagnia al seguente link https://www.mediolanumvita.it/comunicazioni/aggiornamento-diritto-all-oblio-oncologico.</p>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio	Il contraente che prima della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione ha fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui è stato in precedenza affetto e il cui trattamento attivo si è concluso, senza episodi di recidiva, invia il prima possibile alla Compagnia o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è trascorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le eventuali informazioni già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del contraente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il contraente.

	<p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto.</p> <p>La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o della persona assicurata ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>
--	--

AVVERTENZA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.